

OPINIONI 23 Dicembre 2019

LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE NEL TEMPO DELLA PASSIONE (TRISTE) PER LA PUNIZIONE

Giuseppe Losappio

1. Nei primi anni 2000, la funesta profezia di Giorgio Marinucci si è realizzata. I processi, le vittime e la società hanno dovuto apprendere che la **«protezione offerta dalla giustizia penale era solo un inganno»**. Da allora si è acuita la percezione che il controllo penale non assicurava il *benchmark* di un'ordinata convivenza civile. In queste condizioni si sarebbe dovuto comprendere che l'essenza di una politica penale "razionale" è indissolubilmente legata alla progettazione delle soluzioni dei molti problemi di questo problema a partire dalla farraginosità, inconcludenza e soverchia lunghezza del processo penale, tra gli altri elementi di criticità il più acuto e specifico della giustizia italiana; avrebbe dovuto consolidarsi la **consapevolezza del rischio** che la percezione dell'ineffettività del sistema potesse tramutarsi in «una richiesta **incontenibile domanda di "legge ed ordine"** (o, come si ama dire oggi, di "totalitarismo zero")»: nella domanda, cioè, di un sistema penale improntato al massimo della garanzia e di umanità del trattamento penitenziario, ur

nel quale le pena detentiva rappresenti non l'ultima *ratio*, ma l'unica *ratio*, l'è lungi dall'essere eliminato, conquisti spazi crescenti e torni magari a profilarsi sinistra della pena di morte». La politica criminale, troppo a lungo, si è occupata c anche per l'effetto di ulteriori fattori concorrenti (terrorismo, flussi migrat economica, evoluzioni-involuzioni del sistema della comunicazione, tra gli prognosi di Emilio Dolcini si è pienamente realizzata.

2. Viviamo – si dice – l'epoca delle “passioni tristi” tra le quali, diventa ser intensa la mai sopita **passione per la punizione.**

Non mette conto di ordinare gli argomenti che sollecitano una resistenza, inni culturale, alle manifestazioni più acute e pericolose di questa tendenza, ma non s mai abbastanza che sul punto si «registra la **capacità del governo politico** delle q **penali** di essere **sintonico** rispetto al **consenso sociale** ben più di quanto sia stat la dottrina penalistica ad intervenire proficuamente nel dialogo», i cui ragionam netto delle difficoltà di penetrazione, insite nel carattere formalizzato del lir giuridico – non appaiono (appunto) empatici e sono controintuitivi rispetto allo (secondo – se non altro – la rappresentazione che i media autopoieticamente acc – o perlomeno concorrono ad accreditare – della società).

Anche per questo, occorre una modulazione di frequenze.

La nostra – com'è stato altresì notato – è anche l'epoca della “sensologia”, che primato del sentire sul pensare e nella quale neo-fanatismo e neo-scetticismo si s si confondono per sottrarsi a qualsiasi possibilità di smascheramento, nel milieu orripilante, dei *mislogoi*, dell'analfabetismo funzionale, della retrotopia, del so psichico. Etichette, lacerti di una definizione della psicologia sociale, tutta ai comprendere, di un popolo, comunque, incattivito, di popoli incattiviti. Bisogna conto. **Non si deve progettare una politica criminale a prescindere dal diritto pe poco senso ragionare di politica criminale e prescindere dal flusso di relazio politica e la società**, che nel complesso gioco di reciproci rispecchiamenti e influe sempre instabili e mutevoli. In questo contesto, il **garantismo non può lin denunciare le pre-comprensioni empiricamente e spesso (anche) assiologi infondate delle tesi contrarie.** Oggi, se il garantismo vuole avere una chance d stesso emanciparsi sia dai limiti del “formalismo” sia dai limiti di un'impc

ideologica per **confrontarsi**, non senza cautela ma a viso aperto, con le ragioni “emozioni sociali”, del **“sentire” della società**, evidenziandone le insidiose contro le banalizzazioni più ottuse, ma anche le buone intenzioni: l’idea di una giustizia senza processo (e diritto) penale, per un verso, l’aspirazione ad un sistema che snida le troppe sacche di privilegio e impunità, per l’altro. Un diritto penale “alcuni” è un alibi potente delle iniziative legislative che imbroccano la scorciatoia repressione “a priori”, che non ha “tempo da perdere” con le garanzie ma è il fascino di apparire genuinamente *by the people e for the people*, “uguale per tutti”.

A prescindere dalla questione delle forme e dell’intensità dell’(eventuale) impegno solo proponendosi come protagonista della “lotta per il diritto”, sensibile alle esigenze dell’uguaglianza “sostanziale” e ostile alle regole/dinamiche che alimentano il “darwinismo giudiziario”, la penalistica italiana sarà credibile quando evidenzierà (e non altri) il rischio dell’eterogenesi dei fini. Altrimenti sarà difficile evitare il fallimento dei motivi del pessimismo non mancano. Nulla consente di dare per scontata la comune comprensione della correlazione tra la libertà degli esclusi e la libertà del *libero*. Anzi, potrebbe essere fondato il timore che sfugga ai più questa corrispondenza che non tutti siano consapevoli che la prospettiva di una “giustizia” punitiva senza processo penale ovvero di un processo senza diritto penale, lungi dal concorrere alla realizzazione dell’uguaglianza, è all’opposto la premessa di un sistema punitivo feroce e «portoricani» ma (ancora più) umile e defilato con «Wall Street», secondo la metafora di Alessandri. Nel limite di un rigoroso rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali, l’esperienza penalistica nazionale è chiamata a contrastare il declino del sistema «*one-way ratchet approach*», rifiutando senza esitazioni il percolato della “emergenza” ma senza indulgere nella precomprensione “pseudo-garantista” (e l’ipotesi di snervamento del sistema sia, a prescindere, *ex se* “buona” (così come si può guasta ribadire – dev’essere fermamente respinto il cliché simmetrico che si dice “buono” ogni rinvigoriscente del potenziale punitivo del sistema).

3. Le stesse coordinate valgono per la prescrizione. Massima considerazione è l’osservazione che l’estinzione del reato ex art. 157 c.p. «mentre l’autorità giudiziaria non ha pronunciato sentenza, e una sentenza di primo grado è stata pronunciata, ha il sapore dell’ingiustizia e dell’impunità (se vi è stata condanna o una assoluzione rinvoluta in discussione), al di là delle pur possibili e non insignificanti considerazioni

economico, sul dispendio inutile di risorse pubbliche». Sulle ragioni e le radici di questa istanza di riforma dell'istituto, che la novella dell'art. 159, co. 2 è intervenuta maldestramente, *contra factum* e in contrasto con la Costituzione e la Convenzione europea, bisogna riflettere, sapendo cogliere quanto possa essere **irritante** (e incomprensibile) per il sentire comune (riflesso o costituito dai media/social) un **«strutturalmente ambiguo» come la prescrizione**, gravemente indiziato – per «come sospetto strumento di diseguaglianza». In questa prospettiva, senza indulgenze e compulsioni delle leggi *ad casum* e senza lasciarsi sedurre da velleità palingenetiche, certo non possono essere realizzate intervenendo su questa disciplina (né con il bisturi né con il machete), nella situazione data, la soluzione più saggia e ragionevole sarebbe (o avrebbe potuto essere) proprio quella di non intervenire (in attesa di appurare i risultati delle riforme approvate poco più di un anno prima) o, al massimo, di procedere a una revisione chirurgicamente calibrata della disciplina vigente.

La natura sostanziale della prescrizione implica che **un intervento con l'ambiente deve essere organico non possa prescindere da una riforma “globale” del sistema** (perlomeno) da una revisione delle fattispecie e delle cornici edittali, che nel contesto socio-politico attuale sembra una prospettiva più da temere che da auspicare. «grandissima cautela» che richiede la previsione di deroghe alla disciplina attuale fondata sulle esigenze di talune «tipologie criminose», si sarebbe potuta adottare una **strategia di “differenziazione”** della regolamentazione temporale di alcuni reati. In queste condizioni sarebbe stato il “male minore”.

Solo a titolo di esempio. Il legislatore avrebbe potuto intervenire nel caso, segnalato dalla Corte EDU, di alcune manifestazioni della responsabilità colposa, diverse da quelle stradali e dagli infortuni sul lavoro, per le quali, pur in presenza di difficoltà di accertamento persino maggiori, la durata dei termini prescrizionali non è stata adeguata. Vale lo stesso per il delitto di tortura e per alcune contravvenzioni (es. artt. 659 e 660) che, nonostante l'apparato sanzionatorio bagatellare, sono l'unico argine preventivo repressivo nei confronti di alcune devastanti forme di inquinamento. Per convogliare la riforma seria, anzi serena, della prescrizione avrebbe dovuto considerare il rapporto con la recidiva e i vasti ambiti della parte speciale del diritto penale per i quali i termini di prescrizione, attualmente in vigore, sono (già) persino esorbitanti e, come disnomici rispetto all'entità delle offese in gioco e alla natura del procedimento di accertamento. La “riforma” ha perso l'occasione, ad esempio, per ricorrere a un'espressione applicativa alla disposizione dell'art. 157, co. 5, c.p. sulla pre-

triennale dei reati puniti con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria. Dopo Consulta e la Suprema Corte hanno escluso che questa regola potesse valere la penale devoluta alla competenza del Giudice di pace, spettava al legislatore di ristretto per renderlo operativo, innanzitutto, per i reati di cui al d.lgs. 274/2000 che come la strage, l'omicidio, l'associazione di tipo mafioso, subiranno, senza plausibile ragione, il medesimo regime dell'art. 159, co. 2, c.p.

Resta urgente, inoltre, l'opera di **razionalizzazione della «sequenza procedurale** conto è focalizzare l'attenzione sulla riprogrammazione di ogni frammento dell'atto di giudizio (inteso in senso lato) altro è bersagliare le "garanzie". Nessuno può seriamente contestare la necessità di riordinare il funzionamento del sistema-procedimento cominciando dalle modalità di acquisizione della notizia di reato, fino alla conclusione del procedimento. Non è lecito dubitare, invece, che sia corretto focalizzare l'attenzione prevalente nell'ottica di semplificazione del rito, rinunciando ad alcuni passaggi – si pensi, all'appello – laddove la chiave di volta per la progettazione di un processo più efficiente si coglie, innanzitutto, nella prospettiva di una rigorosa, quasi ossessiva ricerca delle soluzioni per la più razionale organizzazione del sistema: **Total Quality Management** a parte, si tratta di pensare al coinvolgimento di ogni risorsa umana del sistema giustizia e di ripensare ogni atto del procedimento in modo che lo *ius dicere* fluisca sempre e più rapidamente. Del resto, le verifiche empiriche avvalorano la massima di esperienza che i "fatti" relativi all'organizzazione (in particolare) incidono sui tempi della procedura più delle regole e le regole sull'organizzazione incidono sui numeri dei reati presunti, nella disciplina stessa del *tempori cedere*.

Molto più controverso, invece, è il discorso relativo alle garanzie e non solo per la maggiore complessità e delicatezza della definizione di ciò che è superfluo e ciò che è necessario. Se l'ottica è appunto quella di affrancare il "rito" da regole e procedure che determinano vischiosità, rallentamenti, paralisi del flusso procedurale, guardando alle preclusioni in ogni direzione di intervento possibile, non si può che condividere l'atteggiamento di chi ha concepito «soluzioni normative tese a disincentivare comportamenti del tipo strumentali al prolungamento del processo al di là della sua "ragionevole durata" particolare, volti alla prescrizione». Nella misura in cui non è stato già stato dev'essere condiviso l'impegno – efficacemente ritratto nella relazione della Commissione Grosso – di evitare che la prospettiva della prescrizione venga realisticamente essere assunta a obiettivo di strategie difensive, con effetti di appesantimento e allungamento dei processi. Bisogna accettare, quindi, l'ipotesi

ogni garanzia sia necessaria o comunque giusta. In questa prospettiva, ragionando sul futuro molto remoto e soprattutto di un sistema che sia riuscito a bilanciare le esigenze difensive, questa valutazione potrebbe anche essere estesa alla prescrizione. **Qui ed ora, invece, l'istituto prescrizione resta «imprescindibile dell'individuo».**

La gara contro il tempo del processo penale non si vince né eliminando il traguardo, né concependo il giudizio come se fosse un'auto da corsa. *To add speed, add lightness*, formula di Colin Chapman, leggendario fondatore della Lotus – non vale per il processo penale. Eliminare gli argini temporali o di garanzia del processo potrebbe sembrare una soluzione efficiente, ma **«l'efficienza non basta a rendere accettabile il venir meno di un presidio «di giustizia».** Del resto, lo stesso alleggerimento di una vettura da competizione in nessun caso potrebbe essere realizzato eliminando i freni o il volante.

G. Marinucci, *Bomba ad orologeria da disinnescare*, in *Il Sole 24 ore*, 19 marzo 1998. All'appello fece eco l'editoriale di G. Conso, *Non dimenticarsi delle vittime specie al rischio prescrizione*, in *Dir. pen. proc.*, 1998 (3).

T. Padovani, *Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione. La questione delle pene tra efficacia della sanzione ed efficienza dei meccanismi processuali*, in *Sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Atti del convegno di Gallipoli, ottobre 2000, a cura Centro studi Enrico de Nicola – Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 2002, p. 92. Su 41 membri sottoposti a rilevazione (per fornire informazioni), nel 2014, l'Italia risultava il paese con la maggiore durata media dei processi penali in primo grado. I giudizi sono circa 200 giorni più lunghi rispetto alla media degli altri paesi europei. Anche nel rapporto del 2018 (studio di T. Padovani) l'Italia si è “piazzata” all'ultimo posto. Nel 2016, in media i processi penali di primo grado hanno avuto una lunghezza di 310 giorni, 182 in più rispetto alla media di 138. Nessun altro paese censito ha fatto peggio. In entrambi i documenti, la Commissione giudicò accettabile la situazione nazionale anche se non manca di sottolineare – dato di rilievo – che nel nostro paese l'85% (84% nel 2016) dei reati è costituito da *criminal cases*», per i quali sono necessari indagini e processi lunghi e complicati. Per un commento di S. Aduasio – G. Losappio, *Il rapporto 2016 (per il 2014) della “Com*

europa per l'efficienza della giustizia" in seno al Consiglio d'Europa, in *Dir. pen.* gennaio 2017).

E. Dolcini, *Il castigo sia moderato, ma certo*, in *Sistema sanzionatorio*, cit., p. 32.

M. Benasayag – G. Schmit, *Les passions tristes. Souffrance psychique et crise* (2003), trad.it., Milano, Feltrinelli, 2005 (ivi ulteriori rimandi all'etimo spinoziana locuzione).

Primi anni del '900, nello scompartimento di III classe di un treno che da N procede verso Nîmes, si discute delle strategie repressive da adottare per punire i dei reati contro il patrimonio. Un «enorme minchione, che dall'alto della sua panci alle cose, alla gente e alla vita», secondo la vivida descrizione di A. Gide (*Souvenir: d'Assises*, trad. it. di G. Vigorelli, Sellerio, Palermo, 1994, pp. 112-119) ammonisce è gente, che, dopo un po', ricomincia subito da capo». Occorre una pena rimozioni tutti i sensi), altro che rieducazione e lavoro carcerario: la pena (ovviamente per date le premesse) dovrebbe consistere nel costringere i detenuti a «pompare acqua fondo a un canale; quando non pompano, l'acqua sale; così sono costretti a lavorare orrore, esclama una passeggera ma un'altra lapidariamente conclude: «Meglio arr tutti». *L'umiltà del male* (6°ed., Laterza, Bari, 2011), secondo l'efficace etichetta Cassano. R. Dahrendorf (*Economic opportunity, civil society, and political liberty*, Laterza, Bari-Roma, 1995, p. 53), circa venticinque anni fa, racconta un episodio esprime un mood analogo: «quando accadde che a Singapore un giovane americano aveva distrutto delle automobili) fu condannato alla fustigazione, in Occidente insi vibrante proteste ci fu anche molta maligna soddisfazione privata. La pena fustigazione, si disse nei bar di mezza Europa, andrebbe reintrodotta anche bisognerebbe dare più poteri alla polizia, rendere più dura la vita carceraria, ripristinare pena di morte».

D. Fassin, *Punir. Une passion contemporaine*, trad. it. a cura di L. Alunni, Feltrinelli 2018. In Italia, tra i primi a citare l'opera V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garantire i diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *www.questionegiustizia* (marzo 2019), nota 98; D. Pulitanò, *Tempeste sul diritto penale. Spazzacorrotti e* *Dir. pen. cont.*, 2019 (3), p. 235.

M. Pellissero, *Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme e mancate del sistema sanzionatorio*, in *Arch. pen.*, 2019 (1), pp. 23-24.

V. Manes, *Intervento*, in *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto process* del Convegno di Milano, 10-11 maggio 2019, cdp.

«La componente dell'insicurezza derivante dalla rappresentazione della crimina dato strutturale che caratterizza l'informazione televisiva italiana tanto che os cosa accade al di fuori dell'Italia, ci si accorge che il TG1 – in alcuni anni – ha 3 vo le notizie del telegiornale britannico e 44 volte di quello tedesco. Dal confror principali notiziari pubblici europei, si conferma un'anomalia tutta italiana sia per sia per tipo ai fatti criminali»: P. Della Sala, *I dati della paura, la paura dei dati*, 2019 (5), p. 59 (anche in *Dir. pen. cont.* 29 settembre 2019) (ivi ulteriori riferimenti M. Perniola, *Del sentire*, II ed., Einaudi, Torino, 2002, cap. I (Il già sentito).

Z. Bauman, *Retrotopia*, VIII ed., Laterza, Bari-Roma, 2018.

.

“Cattivismo”, redditizio elettoralmente, che spiega «il trend prevalente negli il legislativi sulla parte speciale (quelli in cui viene presentata la linea politica di problema “criminalità e sicurezza”) è di espansione del penale e di crescente punitiva. Securitarismo di destra e giustizialismo di sinistra vanno spesso nella r direzione, differenziandosi nella individuazione dei campi in cui si invoca più pe Pulitanò, *Quale agenda per la giustizia penale?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 20: 63.

Il problema non è solo italiano: «Una delle maggiori e meno trattabili debolez democrazia americana è la sua incapacità di creare e mantenere una politica c razionale. Le politiche criminali sono perennemente perverse: gli elettori l'adozione di nuovi reati e di sentenze più severe e nessun gruppo di interesse so lobby a contrastare la tendenza»: D.K. Brown., *Democracy and decriminalization*, *Law Review*, 2007, n. 86 (2), pp. 223-224. «La Francia attraversa il periodo più re della sua storia recente, in tempo di pace»: D. Fassin, *Punir*, cit., p. 12. all'evoluzione nella medesima direzione del diritto penale tedesco e brasiliano V *Diritto penale no-limits*, cit., p. 4. Ancora più in generale, con riferimento all'es europea, G. Insolera, *Una discesa nel Maelstrom*, in *www.discrimen.it* (20 settembr p. 13 (anche in *Represión penal y estado de derecho. Homenaje al Profesor Quintero Olivares*, a cura di J.M. Tamarit Sumalla – F. Morales Prats, Fermín – I Albero, t. 1°, Thomson Reuters Aranzadi, 2018): «Fatte le debite differenze, è acc

sta accadendo in altri paesi europei, quanto gli uomini del novecento ben conossero la presa del potere da parte di forze ostili a regole e principi della Costituzione attraverso le garanzie procedurali assicurate proprio da quella stessa Costituzione. Cfr. S. Mig Puir, *Evoluzione politica e involuzione del diritto penale. Democrazia e autoritarismo nel diritto penale*, atti del Convegno di Roma, 6 novembre 2009, a cura di A.M. Stile, ESI, Napoli, 2011, p. 117.

Un impegno che troppo spesso viene eluso per saltare piè pari alla denuncia assai più. Cfr. per un'indagine che tenta di coniugare l'analisi alla luce dei principi e il *fact-checking*. G. Losappio, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale*. *Tempus fu(g)it*, in *cont.*, 2019 (7-8), p. 5.

Il «rigido legalismo non può che generare formalismo, e il formalismo genera nichilismo anche se oggi taluno sembra parlar volentieri di nichilismo giuridico, c'è bisogno di altro nel difficile momento in cui il giurista si trova, in mezzo alla più incisiva critica delle fonti dell'età moderna e post-moderna»: P. Grossi, *Il volto attuale dell'illecito penale* (a proposito di un recente libro di Massimo Donini), in *Quad. fior.*, XXXV, 2006, 1. Nell'ambito della letteratura penalistica da ultimo appunto M. Donini, *Garantismo oggi*, in *Criminalia*, 2019 (p. 3) (open source in *discrimen.it* 16 dicembre 2019). Precedenza il volume (cui si riferisce la recensione di Grossi) *Il volto attuale del diritto penale. La democrazia tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, Giuffrè, 2004, cap.

In tal senso, le si condivide o meno (in tutto o in parte), meritano di essere attentamente considerate le non accomodanti riflessioni con le quali D. Pulitanò (*Tempi del processo penale sostanziale*, in *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e ragioni*, Atti del convegno di Milano (18 marzo 2005) e Lecce (14-15 ottobre 2005), cura Centro studi Enrico de Nicola – Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 34) pone al vaglio dell'esperienza la reale consistenza delle «ragioni» che ideologicamente (e/o trattatizientemente), da Beccaria in poi, sollecitano l'imputato a sottrarsi all'"ansia da durata del processo". *In the fact* – si sostiene – «la celerità del processo» non sarebbe un diritto che mobilita «l'impegno di imputato e difensori, in assenza di puntuali incentivi. Nella generalità dei casi, o v'è l'intenzione di allungare i tempi, o, pur in presenza di un teorico interesse contrario, prudenza impone di adattarsi alla macchina processuale, senza cercare di affrettarne la conclusione».

Il tema è oltremodo complesso e altrettanto articolato in un *cluster* di correlazioni bilico sugli abissi del paradosso e, persino, dell'aporia. *Random*. Si critica il diritto

“artificiale” perché non corrisponderebbe alla cultura comune (e anche per questo sarebbe consistente con il principio di colpevolezza e il principio-criterio di offensività prova orrore per il diritto penale che si sintonizza con le emozioni sociali. Si enuncia il principio di legalità, ma si demonizza il consenso alla base delle maggioranze parlamentari che approvano leggi smaccatamente *by the people*, per cui si è persino sostenuto che il Parlamento italiano non ha e non merita di avere il monopolio della democrazia»: *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., p. 1054. Né la complessità dell'intreccio è risolta concettualizzando le differenze, sottili o meno, tra i termini di relazione: consenso, cultura, emozioni/sentimenti collettivi. Le escursioni della concettuale, in questo contesto, perdono rilievo sul piano fenomenologico. Del resto il rischio ben più consistente bisogna evitare. La ripulsa per l'uso strumentale del «diritto» quale leva di una legislazione penale rimozionale che realizzerebbe un'irragionevole proiezione dell'angoscia per la morte su persone e gruppi vulnerabili (M. Nussbaum *from Humanity. Disgust, Shame, and the Law*, trad.it., Carocci, Roma 2005, p. 32), può indurre a sussulti o vere e proprie euforie positivistiche. Com'è stato efficacemente osservato, l'ancoraggio «del sentimento di giustizia a reazioni condivise scatenate nei vivi sembra evidenziarne ... anche l'intrinseco e ineliminabile dinamismo, che lo ha visto storicamente come in costante evoluzione sulla base dei casi vivi e delle condizioni e culturali dell'epoca. Le reazioni alla disciplina della prescrizione, dunque, esprimono il grado delle garanzie che, secondo il sentimento di giustizia di una comunità in un particolare transito storico, sono considerate accettabili e compatibili con una efficace lotta al crimine e con una adeguata tutela delle relative vittime. È oltremodo pericoloso trascurare queste “emozioni giuridiche” implicite nelle discussioni sulla prescrizione: in queste discussioni, infatti, pur essendo raramente menzionate in modo esplicito, viene costantemente evocato il confronto con il “sentimento di giustizia”. La considerazione di questa componente sentimentale implicita consente, in grado apprezzabile, di apprezzare la drammaticità delle scelte applicative che si compiono in materia di prescrizione e di valutare quanto i singoli “casi giuridici” possano condizionare non solo le reazioni popolari, ma anche le stesse dottrina e giurisprudenza»: T.E. Epifani *Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale tra le due epoche*, *Dir. pen. cont.*, p. 10 e 12. Altrettanto pericoloso ovviamente è – come ha fatto il legislatore con la l. n. 3 del 2019 (e non solo) – travalicare i limiti costituzionali convenzionali, pur di cercare di prosciugare sacche di privilegio e, comunque, di impedire.

Come i più recenti «approcci ai temi della pena, della sicurezza urbana e della

difesa condividono l'elemento comune della semplificazione dei problemi che sottostanno a questioni molto complesse» (M. Pellissero, *Politica, consenso sociale e dottrina*, 34), la riforma della prescrizione costituisce una traduzione in termini banali e semplificatori del fascio di problemi intrecciati al traliccio della (ir)ragionevole dilazione del processo.

Diffusamente G. Insolera, *Il processo senza prescrizione*, in *www.discrimen.it* (11 ottobre 2018), p. 1; Id., *Il dialogo tra le Corti è interrotto? Implicazioni e ricadute della "Taricco"*, in *www.legislazionepenale.eu* (4 febbraio 2019), p. 8. Cfr. altresì Così, G. *Verso un diritto penale senza prescrizione?*, in *Studi in onore di Armando Veneto*, N. Raimondi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2015, p. 53.

C. Giostra, *La prescrizione: aspetti processuali*, in *Per una giustizia penale più solida*, p. 89.

«Il "diritto penale dei privilegi", nello spirito antiumanista delle società tardo-moderni, inasprisce le ostilità verso i "cattivi delinquenti", che devono essere trattati come nemici da neutralizzare in una logica di guerra alla "vera criminalità", come "non perdersi: non perdersi, rinchiudere, abbandonare e dimenticare in carceri simili a gironi infernali»: S. Canali, *volti di un "diritto penale del privilegio"*, in *ius17@unibo.it*, 2011 (1), p. 34.

Induce al pessimismo il cortocircuito comunicativo innescato dallo "splendore del supplizio" cui è stato sottoposto un estradato al rientro in Italia, con l'esibizione delle manette e l'auspicio delle massime autorità che "marcisse in galera". All'argomento dell'ergastolano, in quanto uomo, ha diritto la replica prevalente, secondo la rappresentazione mediatica dell'opinione pubblica, è stata che l'élite garantista (presumibilmente *radical chic*) voleva sottrarre il "condannato" «alla dura e perenne realtà della scontatura»: D. Brunelli, *Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale versus diritto penale di governo: sconfiggere l'incomunicabilità o ridurla all'irrelevanza»*, in *Arch. pen.*, 2019 (1), p. 2.

A. Alessandri, *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari*, in *Società*, 802.

D. K. Brown., *Democracy and decriminalization*, cit., p. 223-224.

S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Esi 2001; P. Troncone, *La legislazione penale dell'emergenza in Italia. Tecniche non di punizione e politica giudiziaria dallo Stato liberale allo Stato democratico*

Jovene, Napoli, 2001. Nella materia in esame E.M. Ambrosetti, *Politica criminale e della prescrizione del reato*, in *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti di Sergio Moccia*, a cura di A. Cavaliere – C. Longobardo – V. Masarone – F. Schi Antonino, ESI, Napoli, 2017, p. 417.

G.L. Gatta, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado: una proposta di riforma in ma non del tutto improvvisata*, in *Dir. pen. cont.* (5 novembre 2018).

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che de giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna». Sulla riforma, senza pr completezza, prima dell'approvazione: T.P. adovani, *Fine-processo mai: e la Costit* in *Il dubbio*, 1 novembre 2018; A. Alessandri, *Una proposta a forte ri incostituzionalità*, in *Il sole 24 ore*, 3 novembre 2018 G. Insolera, *Il proces: prescrizione*, cit., p. 1; F. Giunta, *La prescrizione, ovvero chi odia, ama*, ivi (13 n 2018), p. 1; G.L. Gatta, *Prescrizione bloccata dopo il primo grado*, cit.; Id., *Sulla della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado*, in *Riv. it. pen.*, 2018, p. 2345; G. Insolera, *La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso t prescrizione*, in *Dir. pen. cont.* (9 novembre 2018), p. 1; Id., *Sulla riforma della pres: “peggio la pezza del buco”*, in www.quotidianogiuridico.it (13 novembre 2018); Guglielmi – R. De Vito, *Quale futuro per il garantismo? Riflessioni su processo prescrizione*, in www.questionegiustizia.it (20 novembre 2018), p. 1. Dopo l'approvazione: G. Flora, *La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso la corruzione del sistema* in *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (l. 9 2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”)*, Pacini, Pisa, 2019, p. 20; G.L. Gatta, *Una dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazion* *pen. cont.* (21 gennaio 2019); V. Manes, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Riv. it. pen.*, 2019, p. 557; E. Dinacci, *Prescrizione del reato e principi costituzionali nel del diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, p. 184; G. Losappio, *Il conge prescrizione nel processo penale*, parte III; P. Tandura, *La sospensione della pre dopo la sentenza di primo grado: considerazioni a margine della discussa novità ir dalla legge “spazza-corrotti”*, in *Riv. pen.*, 2019, p. 743. Da ultimo nell'ir dell'entrata in vigore della norma: D. Pulitanò, *La giustizia penale e il tempo*, in *Rivista*, 2019 (12), p. 15; R. Bartoli, *Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salva* dicembre 2019; G.L. Gatta, *Prescrizione del reato e lentezza del processo: male male. Riflessioni e proposte per uscire dall'impasse della riforma Bonafede*, ivi, 9 c

2019; R. Cantone, *Riformare la prescrizione del reato garantendo la ragionevole d processo: un'occasione da non perdere*, ivi, 18 dicembre 2019. Sulla proposta di legge 2059 (primo firmatario on. Costa) di abrogazione dell'art. 159, co. 2, D. *Osservazioni sulla proposta di bloccare il corso della prescrizione. A proposito del di legge n. A.C. 2059 (Costa e altri)*, ivi, 9 dicembre 2019.

D. Pulitanò, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, cit., p. 44. In corrispondenti F. Giunta – D. Micheletti, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Giappichelli, Torino, p. 63; C. Giostra, *La prescrizione: aspetti processuali*, cit., p.84; S. Silvani, *Il giusto tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, il Mulino, Bologna, 2009, p.15 (che volta cita l'analogo giudizio di Carrara); R. Bartoli, *Prescrizione: soltanto un equo può salvare*, cit.

G. Battarino, *Il tempo del procedimento penale tra angoscia della prescrizione e prassi*, in *Quest. Giust.*, 2017 (1), p. 20.

«L'esigenza prioritaria è prendere di petto i problemi del sovraccarico sul penale, le dimensioni: sostanziale, processuale, carceraria. Un'esigenza di giustizia, non efficienza. Di tutto questo, la riduzione delle declaratorie di prescrizione (uno fra non il maggiore, dei mali della attuale macchina penalistica) dovrebbe essere un fine di giustizia dovrebbe essere assai più ambizioso»: D. Pulitanò, *Il no alla prescrizione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015 (1), p. 29.

F. Palazzo, *La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. connessi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016 (1), p. 52.

Sul tema, sotto profili diversi M. Donini, *Il diritto penale differenziato. La coesistenza classico e postmoderno nella penalità contemporanea*, in *Crit. dir.*, 2007, p. 277 (a tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M. Donini, Giappichelli, Torino, 2008, p. 234); C. Perini, *Adattamento e differenziazione della punitiva nella "società del rischio"*, in *Dir. pen. cont.* (30 marzo 2018). Un fenomeno è l'art. 589-bis c. A. Massaro, *Omicidio stradale e lesioni personali stragrande o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentario"* (20 maggio 2016); A. Roiati, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabilità del diritto penale della differenziazione*, ivi (1 giugno 2016).

Corte EDU, sez. II, sent. 29 marzo 2011, ric. n. 47357/08.

Cfr. in tal senso C. Pezzimenti, *Tortura e diritto penale simbolico: un binomio indissolubile* in *Dir. pen. proc.*, 2018 (2), p. 152 («Il nuovo reato di tortura nasce come reato tradendo lo spirito delle Convenzioni internazionali ed è soggetto al regime di prescrizione ordinario, con elevati rischi di impunità per i colpevoli»).

C. Cost. ord., nn. 45 e 313 del 2012.

M. Bargis, *La prescrizione del reato e i “tempi” della giustizia penale*, in *Riv. it. pen.*, 2005, p. 1405 (anche in *Accertamento del fatto, alternative al processo, al rinvio e al processo*, cit., p. 233).

Offre utili spunti in tal senso G. Battarino, *Il tempo del procedimento penale tra prescrizione e buone prassi*, cit., p. 15.

Si pensi – come si è fatto notare – al recupero di “tempi morti” che si realizzi e prevalga la prassi di procedere immediatamente alla ri-notificazione degli atti, anziché attendere di agire in extremis con il risultato non infrequente di rendere necessario un nuovo differimento del giudizio per consentire l’ennesimo tentativo di consegna. Un ulteriore cospicuo numero di rinvii sarebbe evitato se fossero adottate regole più severe sulla presenza dei testimoni in aula e prevalesse una prassi meno lassista nell’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle prescrizioni sull’accompagnamento coattivo del detenuto. Molte altre soluzioni migliorative sono possibili e sono state già formulate. In tal senso è molto utile la lettura di G. Battarino, *op. loc. ult. cit.*

Cfr. G. Losappio, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale*, cit., p. 25.

M. Bargis, *La prescrizione del reato e i “tempi” della giustizia penale*, loc. cit. In particolare, V. Grevi, *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale del processo penale (tra «ragionevole durata», diritti dell’imputato e garanzia di contraddittorio)*, in Id., *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 327; Id., *Prescrizione reato ed effettività del processo penale tra prescrizione e rinvio*, cit., p. 196; Id., *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2009, 3209.

D. Pulitanò, *Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione*, in *Dir. pen. proc.* – *Riv. trim.*, 2015 (1), p. 75. Cfr. altresì E. Marzaduri, commento Art. 1 l. cost. 23/1999, n. 2, in *Leg. pen.*, 2000, pp. 771-772.

G. Ubertis, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. pi* 2010, p. 1019 (anche in *Id.*, *Argomenti di procedura penale*, t. 3°, Giuffrè, Milano, 265).